

N.O.V.A. ODV

Nucleo Operativo Volontari Antincendio ODV

Sede Legale: Via Eritrea n.19, 09044 Quartucciu (CA)

Codice Fiscale:92285940927

Verbale Assemblea Straordinaria dei soci

Il giorno 20/10/2025 alle ore 18:30 presso Quartu Sant'Elena, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamenti richiesti dal RUNTS**
- 2. Aggiornamenti situazione Associazione**
- 3. Varie ed eventuali.**

Presiede l'Assemblea il sig. Tommaso Floris in qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la Sig.ra Marta Murgia, in qualità di Segretario.

Alle ore 18:45, il Presidente constata e fa constatare che sono presenti 13 soci su 14 soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è pertanto validamente costituita.

Elenco dei soci presenti: Contu Monica, Floris Roberta, Ladu Antonio, Meloni Manuela, Murgia Marta, Patrizio Floris, Asson Juan Manuel Jesus, Biagini Valeria, Murru Davide, Floris Tommaso, Biagini Andrea, Patti Nicola, Floris Simona.

punto1 Il Presidente informa l'Assemblea che il presente adeguamento statutario si rende necessario a seguito delle osservazioni pervenute dall'Ufficio competente del Runts, nell'ambito della procedura di iscrizione dell'Associazione (richiesta integrazioni prot. n.30786 del 14/10/2025).

Presenta il testo dello Statuto, illustrando le modifiche:

art.1 Costituzione e sede – modifica art.1.3 clausola qualifica ODV, inserimento art.1.4 ubicazione e trasferimento sede legale ex art.1.3.

art.3 Attività – modifica art.3.3 precisazione oggetto sociale: elenco più dettagliato sulle attività svolte dall'Associazione.

Art.5 Gli Organi dell'Associazione – modifica art.5.1 distinzione tra Organo di Controllo (lettera d) e organo di Revisione Legale dei conti (lettera e)

Art.6 L'Assemblea dei Soci – modifica art.6.3, 6.4, 6.5, 6.6 (modifica quorum costitutivo e deliberativo Assemblea Straordinaria).

Art. 7 Soci – modifica dell'intero articolo.

Art. 9 Perdita della qualità di socio – modifica art. 9.8 sostituzione parola "volontario" con la parola "socio".

Art.18 Organo di Controllo – modifica dell'intero articolo specificando le condizioni di nomina.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione – art 25.1 eliminazione parola “presenti” in quanto necessario il voto favorevole dei 3/4 dei Soci.

Art. 26 Norme Finali – Eliminazione art. 26.1 Organo di Revisione Legale dei Conti in quanto inserito articolo specifico.

Art. 19 Organo di Revisione Legale dei Conti – inserimento articolo dedicato all'Organo di Revisione Legale dei Conti. La sua approvazione comporterà il cambiamento della numerazione del vecchio art. 19 “Risorse Economiche e Patrimonio” e dei successivi articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 che prenderanno rispettivamente la numerazione di 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Deliberazione

A seguito di ampia discussione si procede alla votazione, con esito favorevole all'unanimità dei 13 soci presenti. Si delibera pertanto:

- Di Approvare il testo dello Statuto così come presentato;
- Di conferire al Presidente e al Consiglio Direttivo mandato per procedere con gli adempimenti successivi, tra cui registrazione all'Agenzia delle Entrate e trasmissione al Runtis e per l'adempimento di ogni conseguente formalità.

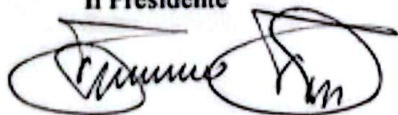
Il Presidente dichiara che il nuovo Statuto entra in vigore a partire dalla data odierna e che si provvederà agli adempimenti di legge.

punto 2 Il Presidente ha aggiornato i presenti sull'andamento dell'Associazione e sugli sviluppi in corso.

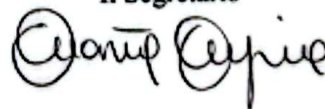
Non essendoci altri argomenti da trattare, l'Assemblea viene tolta alle ore 20:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2

AdA 2-3	OTT. 2025	Registrato al
Esenti €		N. 806
		Cod. 3
Esenti €		Inviati €
ESENTE		L. 1/11/2025





N.O.V.A. ODV

NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI ANTINCENDIO ODV

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

1.1 - È costituita ai sensi del D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e del "Codice Civile" l'Organizzazione di Volontariato (in seguito Associazione), denominata **N.O.V.A. ODV "Nucleo Operativo Volontari Antincendio ODV"**, un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.

1.2 - Essa ha durata illimitata ed opera a favore delle comunità e protezione del territorio e svolge le attività volontariamente operando in modo assolutamente gratuito, in supporto e consulenza per le amministrazioni componenti il Servizio Nazionale della Protezione civile ed in collaborazione diretta con le strutture operative nazionali del servizio.

1.3 - La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di Volontariato (ODV) solo in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Nucleo Operativo Volontari Antincendio - Organizzazione di Volontariato**, in sigla denominata "**N.O.V.A. ODV**". L'assunzione della nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. È di tutta evidenza che l'ente, conseguita l'iscrizione nella sez. a) del RUNTS quale ODV, potrà utilizzare anche la più generale definizione e qualifica di Ente del Terzo Settore o ETS.

1.4 - La sede legale è ubicata in Quartucciu (CA) via Eritrea n. 19 - 09044.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifiche statutarie e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Rimane l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

ART. 2

FINALITA'

2.1 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente, a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività nel Settore della Protezione Civile e nel Settore Socio Assistenziale, ed in tutti gli aspetti ad essi correlati.

2.2 - L'Associazione ha scopi umanitari di primo soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, di solidarietà umana, di difesa ecologica e ambientale, di impiego civico nella Protezione Civile e Difesa Civile. Dalle finalità e scopi è esclusa ogni forma di lucro.

ART. 3

ATTIVITA'

3.1 - L'Associazione svolge attività in osservanza delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 alle seguenti lettere:



- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 - L'Associazione può esercitare una o più attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107.

3.3 - Le attività che si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
- Ricerca dispersi
- Soccorso in caso di calamità (dissesto idrogeologico, alluvioni, terremoti)
- Soccorso alla popolazione
- Attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione alla cultura del volontariato
- Organizzazione o promozione di passeggiate ecologiche volte alla sensibilizzazione della popolazione al rispetto dell'ambiente
- Organizzazione e promozione di incontri per promuovere le buone pratiche di Protezione Civile e di autoprotezione, anche nelle scuole
- Organizzazione e promozione di incontri per promuovere la cultura della legalità, anche nelle scuole
- Organizzazione o partecipazione a raccolte di cibo, vestiario e beni di prima necessità a favore di persone svantaggiate
- Servizio di supporto come accompagnamento per visite mediche
- Organizzazione o partecipazione a campagne di sensibilizzazione alla "non violenza" e alla pace tra i popoli
- Organizzazione o promozione di iniziative volte a garantire le pari opportunità e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione, anche nelle scuole

ART. 4

TERRITORIALITA'

4.1 - L'Associazione esplica le sue attività normalmente in ambito locale; è disponibile per impieghi operativi ovunque sia ritenuto utile e necessario e/o su richiesta degli Organi Istituzionali.

**ART. 5
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

5.1 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Proviviri;
- d) Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- e) Organo di Revisione Legale dei conti, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

ART. 6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1 - L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da soli Soci appartenenti alla stessa.

6.2 - È presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o dal Socio con maggiore anzianità di servizio.

6.3 - Ogni socio ha diritto ad un voto.

6.4 - L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio; è Ordinaria in tutti gli altri casi.

6.5 - L'assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

6.6 - L'Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto Sociale delibera con la presenza di almeno 3/4 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

6.7 - Viene convocata dal Presidente, o da chi lo rappresenta, almeno quindici giorni prima (trenta per le Assemblee elettive) e può notificare tale convocazione via posta elettronica e/o tramite i principali applicativi di chat istantanea e telefonicamente. In via del tutto eccezionale, per casi urgenti, l'Assemblea viene convocata con almeno 72 ore di preavviso telefonico.

6.8 - L'Avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'Ordine del Giorno da trattare in prima e seconda convocazione e deve essere affisso alla bacheca della Sede Sociale con congruo anticipo.

6.9 - L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di 1/3 dei Soci.

6.10 - L'Assemblea, in maggioranza e con voto palese, approva il bilancio consuntivo e preventivo. Elege e/o revoca il Presidente. Elege i Consiglieri che formeranno il Consiglio Direttivo, gli appartenenti al Collegio dei Proviviri e gli appartenenti all'Organo di controllo (se previsto) e all'Organo di Revisione dei Conti (se previsto), esamina e delibera su altri temi di gestione e organizzativi proposti dall'organo Direttivo. Adotta il voto segreto quando la delibera riguarda singole persone.

6.11 - Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di massimo una delega.

6.12 - I verbali, redatti e firmati dal Segretario e dal Presidente saranno affissi nei locali della sede e inoltrati via e-mail per consentirne la consultazione a tutti i soci.

6.13 - Ogni Socio può fare tutte le osservazioni e proposte che ritiene necessario per migliorare l'operatività e per lo sviluppo dell'Associazione, le proposte vanno presentate e inserite nell'Ordine del Giorno.

6.14 -



**ART. 7
SOCI**

7.1 - Il Socio rappresenta la pedina più importante per l'Associazione, esso deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia.

7.2 - I soci sono

- a) - Soci Fondatori, sono i firmatari dell'Atto Costitutivo e del primo Statuto;
- b) - Soci Ordinari, sono coloro che, condividendo i principi e gli ideali Sociali, si impegnano a offrire parte del tempo libero in attività operative.

7.3 - Tutti i Soci (Fondatori e Ordinari) hanno stessi Diritti e stessi Doveri.

7.4 - I Soci che ricoprono cariche sociali sono moralmente tenuti ad adempiere con il massimo impegno alle incombenze che il mandato gli conferisce, fermo restando la gratuità delle sue opere.

7.5 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di Socio Sostenitore tutte le persone (fisiche e non) che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo o passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 8

AMMISSIONE DEI SOCI

8.1 - Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.

8.2 - Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

8.3 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

8.4 - Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi ne è legalmente responsabile.

8.5 - Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo i criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

8.6 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

8.7 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne, in modo certo, la data di invio. L'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

8.8 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.



8.9 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 9

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

9.1 - La qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie, per cancellazione automatica, morte o espulsione.

9.2 - La perdita della qualità di Socio comporta la decadenza da qualsiasi carica associativa ricoperta e la perdita del diritto di voto.

9.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione o la sospensione temporanea dalla qualità di Socio quando constata la non ottemperanza all'ART. 7 o degli articoli del presente Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

9.4 - L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa convocazione dell'interessato, al socio che abbia violato le norme del presente Statuto o del Regolamento dell'Associazione, ovvero si sia reso colpevole di atti e comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

9.5 - Nei casi ritenuti dubbi il Direttivo può sospendere il socio in via cautelare sino alla rimozione delle cause stesse.

9.6 - Contro le delibere di espulsione o di sospensione temporanea l'interessato può presentare formale ricorso, entro 30 giorni dalla delibera, al Collegio dei Probiviri che può accoglierlo o respingerlo, motivando la decisione.

9.7 - L'inadempienza all'art 7 comma 2 par. b del presente Statuto, senza giustificato motivo, per più di tre volte l'anno, anche non consecutive, è motivo di cancellazione automatica nonché della perdita delle eventuali cariche sociali.

9.8 - Il decaduto dalle cariche sociali viene sostituito dal socio primo dei non eletti.

9.9 - Il socio può avvalersi del diritto di recesso mediante comunicazione in forma scritta indirizzata all'organo di amministrazione.

9.10 - Sarà causa di espulsione anche la comprovata inosservanza delle norme e delle leggi dello Stato Italiano.

ART. 10

DIRITTI DEL SOCIO

10.1 - Ogni Socio ha i seguenti Diritti

- a) Partecipare alla vita associativa.
- b) Votare in Assemblea e candidarsi alle cariche sociali.
- c) Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali.
- d) Essere informato sulle attività e sull'amministrazione dell'Associazione.
- e) Ricevere una formazione adeguata per operare in sicurezza e secondo le norme.
- f) Essere coperto da polizza assicurativa.
- g) Essere sottoposto a visita medica abilitativa.



**ART. 11
DOVERI DEL SOCIO**

11.1 - Ogni Socio ha i seguenti Doveri

- a) Rispettare lo Statuto e il Regolamento Interno.
- b) Mantenere una condotta corretta e rispettosa, comportandosi in modo conforme agli scopi e valori dell'Associazione.
- c) Collaborare alle attività dell'Associazione, soprattutto in caso di emergenza e necessità.
- d) Frequentare corsi obbligatori e aggiornamenti per abilitazione alle operazioni.
- e) Mantenere una condotta civile, responsabile e rispettosa verso colleghi, cittadini e autorità.
- f) Non utilizzare attrezzature o mezzi per scopi personali e custodirli con cura.
- g) Rispettare le norme e le leggi dello Stato Italiano.
- h) Pagamento quota associativa annuale.

ART. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo dell'Associazione e la dirige da un mandato al successivo. Esso è composto da cinque a undici Consiglieri votati dall'Assemblea.

12.2 - Le cariche sociali vengono svolte dai soci in maniera gratuita.

12.2 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci tra gli stessi che, candidandosi, si impegnano ad adempiere al loro mandato.

12.3 - Le cariche sociali hanno la durata di anni quattro e possono essere riconfermate nelle elezioni che vengono tenute normalmente entro il mese di settembre.

12.4 - Elegge, a maggioranza, le seguenti cariche sociali:

- a) Vice Presidente.
- b) Segretario.
- c) Tesoriere.

12.5 - Il ruolo del Presidente del Consiglio Direttivo viene coperto dal Presidente dell'Associazione.

12.6 - Decide sulle attività operative e sceglie i settori di intervento, pianificandone le attività, redige il Regolamento Interno ed i Piani di Attività annuali.

12.7 - Delibera sull'acquisto, la vendita, la locazione dei beni mobili ed immobili e dichiara i materiali, i mezzi, le attrezzature fuori uso e ne richiede il ripristino.

12.8 - Il Direttivo coadiuvato dal Segretario, cura gli elenchi dei Soci, dei mezzi e delle attrezzature disponibili.

12.9 - Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su richiesta del Presidente, o quando ritenuto necessario da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, con un preavviso di minimo cinque giorni.

12.9 bis - Il Consiglio Direttivo si riunisce in occasioni emergenziali, senza preavviso, con i Consiglieri reperiti al momento; in questo caso di assoluta urgenza le decisioni e le attuazioni assunte devono essere ratificate entro 24 ore dal primo Direttivo convocato regolarmente.

12.10 - La convocazione contenente data, ora, luogo e ordine del giorno può avvenire tramite avviso affisso nella sede sociale e/o in forma digitale tramite mail e principali applicativi di chat istantanea.

12.11 - Ogni anno, entro il mese di febbraio, dopo avere riunito e informato l'Assemblea dei Soci circa l'attività svolta, dà lettura della relazione dei Revisori dei Conti e presenta il bilancio di previsione che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

12.12 - Cura il costante aggiornamento dei soci avvalendosi di corsi specifici tramite personale qualificato anche al di fuori dell'Associazione, organizza corsi di preparazione specifici alle attività svolgendo periodiche prove di soccorso per valutare il grado di addestramento; partecipa alle esercitazioni che ritiene utili e necessarie.



12.13 - Controlla i Registri e rendiconta le entrate e le spese sostenute e ne cura la divulgazione tramite l'esposizione delle stesse all'Albo Sociale. Mette a disposizione dei Revisori dei Conti, le fatture e le ricevute che documentino le spese sostenute, discute i Bilanci sottoposti dal Consiglio alla sua approvazione, in attesa della ratifica dell'Assemblea.

12.14 - Delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi Soci.

12.15 - In caso di decesso, revoca, dimissioni volontarie di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà del Consiglio, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni.

ART. 13

IL PRESIDENTE

13.1 - Il Presidente è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

13.2 - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, tra i soci operativi che abbiano maturato almeno due anni di servizio operativo in questa Associazione; convoca la prima riunione dopo le elezioni del Consiglio Direttivo dove vengono nominati il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

13.3 - Il mandato ha durata uguale a quella del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Dopo due mandati consecutivi, non è rieleggibile per la medesima carica, se non dopo l'intervallo di un mandato o almeno di un anno.

13.4 - Egli rappresenta l'Associazione in giudizio e verso terzi e detiene la firma sociale.

13.5 - Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

13.6 - Può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da lui rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione e fare tutte le operazioni in nome della stessa.

13.7 - Approva aggiunte e varianti al presente Statuto e al Regolamento Interno decise dall'Assemblea dei Soci.

13.8 - Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, con i quali redige il Regolamento Interno e i Piani di Attività annuali che presenta all'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci.

13.9 - Cura i rapporti interni ed esterni dell'Associazione e insieme al Vice Presidente, al Segretario e al Tesoriere gestisce l'inventario dei beni e la tenuta dei registri. Prende provvedimenti d'urgenza, cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli poi alla ratifica del primo Consiglio Direttivo.

ART. 14

IL VICE PRESIDENTE

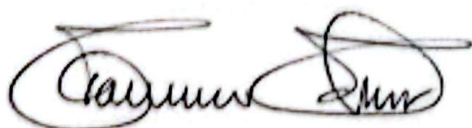
14.1 - È eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile insieme al Segretario ed al Tesoriere.

14.2 - Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

14.3 - Presiede le commissioni di lavoro e le relaziona al "Direttivo" sui risultati da esse raggiunti.

14.4 - È consegnatario dei documenti e dell'Archivio dell'Associazione insieme al Presidente e collabora alla tenuta dei Registri e degli inventari.

14.5 - In caso di dimissioni, revoca o morte del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla nomina di un nuovo Presidente.



**ART. 15
IL SEGRETARIO**

- 15.1 - È eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile insieme al Vicepresidente ed al Tesoriere.
15.2 - Redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ne conserva con cura la trascrizione su apposito registro.
15.3 - Provvede agli atti amministrativi e alla tenuta dei libri sociali, controfirma i documenti contabili sottoscritti dal Presidente e tenuti dal Tesoriere.
15.4 - Tiene aggiornata la banca dati e gli elenchi degli associati, collabora a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo prima e all'Assemblea poi.
15.5 - Collabora con il Tesoriere per la raccolta dei fondi e proventi come stabilito dall'ART. 19 del presente Statuto.
15.6 - Gestisce l'archivio e la documentazione dell'Associazione.

**ART. 16
IL TESORIERE**

- 16.1 - È eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile insieme al Vicepresidente ed al Segretario.
16.2 - Tiene i Registri Contabili, li aggiorna e ne cura, insieme al Segretario, il corretto uso.
16.3 - Aggiorna le entrate e le uscite esponendo in bacheca i resoconti mensili.
16.4 - Collabora con il Segretario per la raccolta dei fondi come previsto dall'ART. 19 del presente Statuto.
16.5 - Su delega scritta del Presidente, in sua assenza e con l'incarico del Vicepresidente, provvede alla copertura di spese straordinarie preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
16.6 - Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, effettuare prelievi e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

**ART. 17
COLLEGGIO DEI PROBIVIRI**

- 17.1 - È composto da uno a tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci tra i Soci con maggiore anzianità di servizio.
17.2 - Dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili, e non possono ricoprire cariche sociali.
17.3 - Nomina il proprio Presidente.
17.4 - Ha il compito di esaminare e decidere in via conciliativa o arbitrale su controversie tra i singoli soci, tra gli Organi Sociali e tra questi e i soci.
17.5 - Delibera a maggioranza con voto segreto.
17.6 - Se invitato, può partecipare al Direttivo con parere consultivo.
17.7 - Vigila sull'osservanza dello Statuto e dei principi di correttezza associativa.
17.8 - Le decisioni di questo organo devono essere comunicate agli interessati entro trenta giorni.

**ART. 18
ORGANO DI CONTROLLO**

- 18.1 - Nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.



18.2 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

18.3 - Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

18.4 - Nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ART. 19

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19.1 - È nominato nei casi e modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

19.2 - Ove istituito, l'Organo di Revisione Legale dei Conti tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

ART. 20

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

20.1 - I Proventi, con i quali l'Associazione provvede alla propria amministrazione, sono costituiti:

- a) dal fondo sociale che è inizialmente formato dalle quote dei Soci Fondatori;
- b) dai contributi, dalle donazioni di mobili ed immobili, lasciati dalle Amministrazioni ed Enti Pubblici o privati o persone fisiche;
- c) dalle quote associative;
- d) dai contributi e le sottoscrizioni volontarie dei propri soci;
- e) dalle convenzioni con Enti, Amministrazioni, privati, ecc.;
- f) contributi di Organismi Internazionali;
- g) da attività derivanti da iniziative promosse dall'Associazione e da risorse ricavate dalla produzione di servizi;
- h) dalle rendite del proprio patrimonio;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017

20.2 - È amministrato dal Consiglio Direttivo con il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.3 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, escludendo qualsiasi scopo di lucro.

20.4 - L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

ART. 21

BILANCIO

21.1 - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 - Il bilancio di esercizio è composto da Stato Patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle



finalità statutarie e il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

21.3 - Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

21.4 - L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

21.5 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea, per consentire ai Soci di prenderne visione.

21.6 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con la modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

21.7 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

21.8 - Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

ART.22

REGOLAMENTO

22.1 - L'Associazione, allo scopo di regolamentare i modi e i termini di intervento operativo, amministrativo e disciplinare dei propri associati, si avvale del Regolamento Interno. Tale Regolamento, in quanto non in contrasto con il presente Statuto e per i fini di cui sopra, costituisce parte integrante di esso.

22.2 - Il Regolamento Interno viene deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci e di volta in volta modificato ed adattato alle necessità contingenti.

22.3 - Il non rispetto degli articoli contenuti in esso è causa di sanzioni.

ART.23

VOLONTARI

23.1 - L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti degli enti associati.

23.2 - L'attività del Volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

23.3 - La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

23.4 - L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per le responsabilità civili verso terzi.

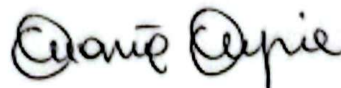
23.5 - L'Associazione tiene il Registro dei Volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24

LIBRI SOCIALI

24.1 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;



- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito;
f) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, se istituito;
g) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
h) libro contabile (prima nota/cassa).

24.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro alla lettera d) che è tenuto a cura del Collegio dei Probiviri e il libro alla lettera e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo e il libro alla lettera f) che è tenuto a cura dell'Organo di Revisione Legale dei Conti.

24.3 - I Soci hanno diritto ad esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati documentati.

ART. 25

NORME GENERALI

25.1 - Per quanto non esplicitamente disposto agli articoli precedenti, valgono le seguenti norme generali:

- a) l'Associazione, per la tutela e l'incolumità dei propri associati utilizza le tecnologie più avanzate di cui in possesso. Per la tutela giuridica, per l'assicurazione dei propri associati, dei mezzi e delle attrezzature si uniforma alle disposizioni vigenti per le attività operative di intervento.
b) L'Associazione chiede l'iscrizione agli Albi previsti dalla Legge Italiana a tutti i livelli previsti.
c) Per l'espletamento dei compiti statuari i componenti del Direttivo possono attingere al fondo sociale per il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
d) I soci tutti, sono tenuti a prendere visione presso la bacheca della sede sociale, di tutte le comunicazioni, delibere, atti, avvisi di convocazione, Regolamento, Statuto, ecc., e quanto altro gli Organi dell'Associazione rendano pubblico mediante affissione.

ART. 26

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

26.1 - L'Associazione "N.O.V.A. ODV" ha durata illimitata ed il suo scioglimento è deciso dall'Assemblea Straordinaria dei Soci regolarmente costituitasi, la delibera è valida se lo scioglimento è deciso con voto favorevole dai 3/4 dei soci.

26.2 - L'Assemblea deciderà la destinazione dei beni patrimoniali e nominerà il Collegio dei Liquidatori che avrà il compito assegnatoli dalle Leggi del Codice Civile.

26.3 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.LGS 117/2017



ARTICOLO 27
NORME FINALI

27.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente



Il Segretario

